

Art. 1 *Obblighi dello spedizioniere.*

Lo spedizioniere riceve il mandato di stipulare in nome proprio e per conto del mandante il contratto di trasporto e/o di compiere una o più operazioni accessorie. Per effetto del mandato ricevuto, solitamente per iscritto, lo spedizioniere provvede a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) operando con diligenza professionale. Lo spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto. Lo spedizioniere può chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria.

Art. 2 *Obblighi del mandante.*

Il mandante è tenuto a garantire che la spedizione sia correttamente descritta nei documenti, fornendo tutti i dati necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 3 *Risoluzione.*

Qualora lo spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, può risolvere il contratto.

Art. 4 *Documenti doganali.*

Qualora venga affidato allo spedizioniere mandato di svolgere operazioni doganali il mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce sia completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il mandante è tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Art. 5 *Assicurazioni.*

Qualora il mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato allo spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del mandante l'eventuale copertura richiesta viene stipulata per i rischi-base, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. Lo spedizioniere non può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

Art. 6 *Gestione sinistri.*

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico specifico in tal senso, a fronte di corrispettivo.

Art. 7 *Merci particolari.*

Il contratto di mandato avente ad oggetto la spedizione di merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte, viene conferito ed accettato per iscritto